



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 26 del 28/03/2019

Proposta n. 319/2019

OGGETTO: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI PIACENZA, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 10.9.2018. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

LA VICE-PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Piacenza ha parzialmente adeguato la materia urbanistica nel proprio territorio alla L.R. n. 20/2000, approvando il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) rispettivamente con atti di Consiglio n. 23 e 24 del 6.6.2016;
- con nota n. 112055 del 27.9.2018 (pervenuta al prot. prov.le n. 28054 del 27.9.2018) il Comune ha trasmesso gli elaborati relativi ad una Variante al RUE con contenuti di pianificazione operativa, adottata con atto di Consiglio comunale n. 25 del 10.9.2018;
- la proposta di Variante in argomento provvede, nelle more di una compiuta riorganizzazione dei contenuti del RUE vigente da realizzarsi nell'ambito dell'adozione degli strumenti urbanistici previsti dalla nuova legge urbanistica regionale n. 24/2017, a recepire i contenuti dell'Atto regionale di coordinamento tecnico approvato con delibera di Giunta regionale n. 922/2017, secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 2, della L.R. n. 15/2013 e s.m.i. e pertanto mediante:
 - lo spostamento del testo normativo con contenuti regolamentari del RUE vigente nel nuovo elaborato RE - Regolamento Edilizio di Piacenza (anch'esso adottato con la citata delibera di Consiglio comunale n. 25/2018 ma non oggetto di valutazione da parte di questa Amministrazione, in quanto non competente), al fine di *"riorganizzare compiutamente le norme regolamentari in materia edilizia di propria competenza, secondo la struttura generale uniforme indicata nello schema di regolamento edilizio-tipo di cui all'Allegato I"* alla D.G.R. n. 922/2017, ai sensi dell'art. 2 comma a) della medesima (testo rivisto ed integrato con nuove disposizioni);
 - alcune modifiche relativamente al restante articolato normativo di RUE, avente valenza urbanistica, sorte da esigenze emerse in fase applicativa della disciplina dopo l'entrata in vigore dello strumento, le quali riguardano in particolare le norme relative agli insediamenti commerciali e agli incentivi premiali;

- dalla verifica di completezza di quanto pervenuto è emersa la necessità di richiedere al Comune di Piacenza alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 30106 del 15.10.2018;
- a seguito di parziali integrazioni trasmesse in allegato alla nota comunale n. 123438 del 22.10.2018 (registrata in pari data al prot. prov.le n. 31323), questa Amministrazione ha ribadito la necessità di acquisire anche il documento di ValSAT e i pareri delle Autorità ambientali (nota n. 32131 del 29.10.2018);
- tali integrazioni sono infine pervenute in allegato alle note comunali n. 127993 del 2.11.2018, n. 6803 del 18.1.2019 e n. 14621 del 6.2.2019 (registrate rispettivamente ai prot. prov.l n. 32880 del 2.11.2018, n.1586 del 18.1.2019 e n. 3382 del 6.2.2019), mentre i pareri delle Autorità ambientali sono pervenuti direttamente dalle Autorità stesse;

Tenuto conto che, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la recente legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018) ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti e di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1° gennaio 2018, relativamente alle casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricade anche quello della Variante al RUE in esame;
- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure di approvazione dei piani secondo le disposizioni della previgente normativa;
- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- in base all'art. 33, comma 4bis della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, qualora il RUE contenga la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato, esso deve essere sottoposto al procedimento di approvazione previsto dall'art. 34 della citata L.R. n. 20/2000 per i POC;
- la Provincia, in base al citato articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità dei contenuti di pianificazione operativa (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale, formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di Regolamento, nonché di esprimere le proprie valutazioni ambientali sullo stesso ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali Autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi comunali, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- gli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/20006 prevedono l'espressione del parere motivato VAS da parte della Provincia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale dei Piani e loro Varianti;
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente la formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del Piano in argomento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del piano urbanistico;

Acquisiti agli atti i seguenti pareri (o valutazioni comunque denominate):

- Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente, Energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE), nota n. 8999 del 12.12.2018 (pervenuta il 12.12.2018 al prot. prov.le n. 37033);
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, Dipartimento di Sanità Pubblica, U.O. Igiene Pubblica, nota del 12.12.2018 (pervenuta il 12.12.2018 al prot. prov.le n. 37095);

Acquisite inoltre agli atti le dichiarazioni del competente Responsabile comunale relativamente:

- all'avvenuta comunicazione alle Autorità militari dell'adozione della Variante al Regolamento;
- all'insussistenza, sul territorio comunale interessato dalla Variante stessa, dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati;
- al fatto che i contenuti della Variante sono privi di effetti sismici, diretti ed indiretti, sulla pericolosità locale del territorio o sull'esposizione al rischio;

Dato atto che:

- dell'adozione della Variante al RUE in argomento è stato pubblicato un avviso sul Bollettino Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) n. 308 del 3.10.2018 (parte seconda), integrato da avviso sul BURERT n. 349 del 31.10.2018;
- durante il periodo di deposito e pubblicazione della suddetta Variante al Regolamento sono pervenute osservazioni trasmesse dal Comune in allegato alle citate note n. 6803/2019 e n. 14621/2019;

Dato atto che in data 6.2.2019 sono pervenute le ultime integrazioni e che da tale data decorre il termine di 60 giorni assegnato alla Provincia per l'adozione del presente atto il quale, quindi, scade il giorno 7.4.2019;

Considerato che:

- l'istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" si è basata sugli elaborati di RUE di cui all'allegato 1 (denominato "Allegato 1 – Piacenza, elaborati V. RUE adottata CC 25-2018"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- a compimento della fase istruttoria è stata resa una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, è emersa la necessità di formulare le riserve sui contenuti di pianificazione operativa del RUE in questione come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Piacenza, riserve V. RUE adottata CC 25-2018"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di parere motivato positivo alla Variante al RUE del Comune di Piacenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Piacenza, parere motivato su V.RUE adottata CC 25-2018"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude con la proposta di parere sismico favorevole;

Dato atto che:

- nel rispetto delle norme dettate dall'art. 34, comma 7, della L.R. n. 20/2000, applicabili al procedimento di approvazione della Variante al RUE in argomento in forza delle disposizioni di cui al comma 4 *bis* dell'art. 33 della medesima legge regionale, il Consiglio comunale di Piacenza adegua la Variante alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- concluso l'iter di approvazione della Variante al RUE, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, e trasmettere copia della Variante approvata alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile la stessa attraverso il proprio sito *web*, a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successiva Variante normativa di coordinamento con il PGRA ("Piano Alluvioni"), approvata con D.P.C.M. del 22 febbraio 2018;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Piano infra-regionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 "Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2018-2022;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, le riserve ai contenuti di pianificazione operativa della Variante al RUE del Comune di Piacenza, adottata con atto di Consiglio comunale n. 25 del 10.9.2018, così come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Piacenza, riserve V. RUE adottata CC 25-2018"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", parere motivato VAS positivo alla Variante al RUE del Comune di Piacenza di cui al precedente punto 1., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Piacenza, parere motivato su V.RUE adottata CC 25-2018"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente alla Variante al RUE del Comune di Piacenza di cui al precedente punto 1., parere sismico favorevole;
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente dispositivo è assunta con riferimento ai contenuti di pianificazione operativa degli elaborati elencati nell'Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Allegato 1 – Piacenza, elaborati V. RUE adottata CC 25-2018");
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Piacenza;
6. di dare atto che il Consiglio comunale di Piacenza, a norma del comma 7 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, applicabile al procedimento approvativo della Variante al RUE in argomento in forza del comma

4**bis** dell'art. 33 della medesima legge regionale, adegua la Variante alle riserve formulate con il presente provvedimento ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;

7. di dare atto che, a seguito dell'approvazione della Variante al RUE, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
 - invio della Variante al RUE approvata alla Provincia e alla Regione ai sensi del comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000;
 - garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - garantire l'accessibilità della Variante al RUE approvata attraverso il proprio sito *web*, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18**bis**, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;
8. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

LA VICE-PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

STRAGLIATI VALENTINA

con firma digitale

Allegato 1 – Piacenza, elaborati V. RUE adottata CC 25-2018

DENOMINAZIONE	SCALA
Relazione Illustrativa (All. C alla delibera di adozione)	/
RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio di Piacenza – P1 Norme di Attuazione (All. D alla delibera di adozione)	/
RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio di Piacenza – P1 Norme di Attuazione (All. D1 alla delibera di adozione) – <i>elaborato che evidenzia le modifiche apportate con la variante adottata rispetto al testo normativo del RUE vigente</i>	/
VALSAT Rapporto Ambientale	
VALSAT Sintesi Non Tecnica	/

Premesso che la verifica istruttoria ha interessato l'elaborato P1 Norme di Attuazione (Allegati D e D1 alla delibera di adozione), nonché la Relazione illustrativa (All. C alla delibera di adozione) e gli elaborati di ValSAT, si formulano le seguenti riserve:

VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Considerata la revisione delle Norme di Attuazione di RUE – P1 (All. D alla delibera di adozione) effettuata con la Variante in esame e la conseguente rinumerazione degli articoli, si provveda a modificare gli elaborati cartografici di RUE (tavole P2.00 e P3.00), al fine di aggiornare, nelle voci di legenda, i riferimenti normativi.
2. Al fine di coordinare le Norme di Attuazione del RUE con quelle del RE, si provveda ad inserire negli articoli di RUE i richiami corretti agli articoli di RE.
3. Si provveda a rivedere il contenuto delle Norme di Attuazione del RUE, secondo quanto richiesto dagli Enti coinvolti nell'iter procedurale di approvazione della Variante al medesimo, che hanno provveduto ad inviare lo specifico parere sullo strumento adottato.

ARTICOLI DEL RUE VIGENTE DECADUTI, ABROGATI O I CUI CONTENUTI SONO STATI RICOMPRESI IN NUOVI ARTICOLI DEL RE

4. L'art. 235 "Agibilità parziale" delle Norme di Attuazione del RUE vigente non risulta presente né nel testo di RUE modificato con la Variante in esame (All. D alla delibera di adozione), né nel testo normativo del nuovo Regolamento Edilizio (RE) (All. E alla delibera di adozione); essendo il contenuto dell'articolo sostanziale ai fini della disciplina edilizia, si provveda ad una sua integrazione fra le disposizioni di RE.

ARTICOLI DEL RUE VIGENTE MODIFICATI

5. La modifica ed integrazione dell'art. 6 "P.U.A." (art. 9 del RUE vigente) ed in particolare il nuovo comma 6.4 non risulta conforme a quanto dispone la L.R. 24/2017, in merito alla possibilità di modificare e di attuare gli strumenti urbanistici vigenti nel corso del periodo transitorio; il contenuto del suddetto comma che evidenzia la sostituzione dei PUA con gli Accordi Operativi, non è inoltre coerente con quanto enunciato nel restante articolato di RUE, ove i PUA vengono mantenuti insieme agli AO. Si provveda pertanto a riformulare l'art. 6 in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4 "Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti" della L.R. 24/2017 e ai contenuti della relativa Circolare "Prime indicazioni applicative della nuova legge urbanistica regionale (L.R. n. 24/2017)" (PG/2018/0179478 del 14/03/2018), coordinandone il contenuto con quello del restante articolato normativo.
6. Premettendo che sarebbe opportuno spostare il contenuto dell'art. 9 "P.U.A." (art. 193 del RUE vigente) nel Regolamento Edilizio, si chiede di riformulare il comma 9.1, al fine di evidenziare più chiaramente la scelta dell'Amministrazione Comunale di richiedere i medesimi elaborati per i PUA e per gli Accordi Operativi. Si ricorda inoltre che ai sensi del comma 4 dell'art. 38 della L.R. 24/2017, il Comune è tenuto ad acquisire l'informazione antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011 con riferimento ai soggetti che propongono gli accordi operativi; in riferimento a ciò si provveda ad integrare il contenuto dell'articolo. Per quanto riguarda gli elaborati finalizzati alla procedura di valutazione ambientale, si provveda a differenziare, nel testo normativo, i casi in cui è richiesto il Documento di Valsat da quelli in cui è sufficiente il Rapporto preliminare.
7. La modifica al comma 10.1 dell'art. 10 "Impianti di rottamazione" (art. 73 del RUE vigente), comporta una difficoltà applicativa della norma, considerata la genericità dell'enunciato. Si riveda pertanto il testo del comma 10.1, precisando in quali zone sono

ammessi gli impianti oggetto dell'articolo ed aggiornandone i contenuti in riferimento alle normative vigenti.

8. Si provveda a riformulare il comma 16.2 dell'art. 16 "Opere di urbanizzazione secondaria" (art. 89 del RUE vigente), modificato con la Variante, in quanto la dicitura generica "nello strumento urbanistico" non permette di comprendere il significato della norma.
9. Le modifiche apportate al comma 40.3 dell'art. 40 "Infrastrutture per la viabilità" (art. 114 del RUE vigente) e al comma 46.5 dell'art. 46 "Zone nelle quali è possibile l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico" (art. 123 del RUE vigente), risultano in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 6.6 comma 2 del PSC che recita: *"La programmazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti è di esclusiva competenza dei POC, al di fuori di questo strumento non è possibile individuarne di nuovi."* Si provveda quindi a riformulare i testi degli articoli sopracitati, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 4 "Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti" della L.R. 24/2017 e relativa Circolare "Prime indicazioni applicative della nuova legge urbanistica regionale (L.R. n. 24/2017)".
10. In merito al comma 77. 3 dell'art. 77 "Tessuti produttivi", al fine di una miglior efficacia applicativa, si propone di rivedere il testo al 3° alinea, come segue:
".... Dovrà essere comunque dimostrata la sostenibilità degli interventi, come anche disposto dall'art.94 delle Norme del PTCP, attraverso studi di fattibilità e analisi specifiche con riguardo ai temi della mobilità individuale e collettiva, degli impatti di carattere economico/occupazionale sul territorio, della tutela della salute, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, e della sicurezza e dell'ordine pubblico. ..."

TAVOLA DEI VINCOLI E SCHEDA DEI VINCOLI

11. Secondo quanto disposto dall'art.19 della L.R.20/2000 e dall'art. 37 della L.R.24/2017, si provveda ad attestare nel parere di legittimità e regolarità amministrativa dell'atto di approvazione della Variante al RUE, che con la medesima variante si richiama quale parte integrante la Tavola e la Scheda dei vincoli, così come definite all'art. 3, comma 3.2 di RUE (testo adottato).

VALSAT

12. Aspetti generali

1. Si prende atto della scelta di considerare, quale unico oggetto della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), la proposta di modifica normativa che prevede di *"estendere gli incentivi premiali, anche ad immobili aventi una destinazione iniziale non residenziale, (...)"*, così come indicato nel paragrafo *"Descrizione degli interventi proposti nella Variante urbanistica"* del documento di Valsat; tuttavia si ritiene necessario integrare il documento di Valsat con una *"Premessa/Introduzione"*, che espliciti motivando adeguatamente, quali contenuti della proposta di variante (revisione articolato normativo del RUE ai fini della predisposizione del Regolamento Edilizio, adeguamento alla D.GR. 922/2017, ...) si è ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale della Variante al RUE, in quanto qualificabili tra i casi di cui all'art. 5, comma 5, della LR 20/2000.

2. In generale, si concorda sull'applicazione del *"principio di non duplicazione dei procedimenti"* e sul fatto che la valutazione di sostenibilità ambientale della Variante, tenga conto delle valutazioni degli effetti ambientali già operate nell'ambito del PSC e del RUE vigenti.

Occorre tuttavia, integrare i paragrafi relativi a:

- sintesi dello stato di fatto
- verifica di coerenza esterna
- verifica di coerenza interna,

contestualizzandone i contenuti in riferimento al provvedimento in esame.

In particolare:

- considerato che la modifica normativa all'art. 69 comma 3, introduce misure premiali *"in favore degli interventi di demolizione e successiva ricostruzione di immobili in tessuti residenziali con destinazione diversa da quella residenziale"*, comportando un potenziale incremento degli interventi non valutato dal Piano vigente, si ritiene necessario, sia esaminata e valutata la sostenibilità di tale azione;

- con riferimento alle proposte di modifica agli artt. 76.2 *"Tessuti produttivi polifunzionali"* e 76.3 *"Tessuti produttivi"*, si suggerisce al Comune di valutare la possibilità di predisporre una specifica *"Scheda di intervento"* a favore della fase attuativa, con evidenza delle eventuali misure di mitigazione e/o compensazione, quale supporto alla fase decisionale in capo al Consiglio Comunale;

- **monitoraggio**

considerato che il piano di monitoraggio definito per l'attuazione della V.RUE, ripropone quello del RUE vigente, si valuti la possibilità di ridurre il set di Indicatori previsto, in funzione della significatività dei parametri in relazione ai contenuti della Variante.

3. VAL.S.A.T. – Sintesi non Tecnica

La stesura della Sintesi non Tecnica dovrà essere modificata ed aggiornata a seguito delle variazioni ed integrazioni operate in accoglimento alle riserve formulate sul RUE e sulla relativa ValSAT.

SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE

Come ulteriore contributo al procedimento, anche in merito alla normativa regionale sopravvenuta, si segnala quanto segue:

- l'11 gennaio 2019 è entrata in vigore la Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 186/2018 *"Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del titolo III della Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 'Semplificazione della disciplina edilizia', in attuazione degli articoli 16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia'. (Proposta della Giunta regionale in data 16 luglio 2018, n. 1136)"*, attraverso cui è stata effettuata una completa revisione della disciplina sul contributo di costruzione, in accordo con gli obiettivi della L.R.24/2017. I Comuni sono tenuti a recepire i contenuti del suddetto provvedimento regionale entro il 30 settembre 2019.
Si evidenzia inoltre che la citata D.G.R. n. 1136 del 2018 *"Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 e ss.mm.ii. in attuazione degli articoli 16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922"* ha apportato due modifiche significative alle definizioni tecniche uniformi (DTU) - contenute nell'Allegato II della delibera di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 (introduzione della definizione tecnica uniforme di *"volume utile"* e integrazione della definizione *"Superficie utile"*);
- in riferimento al tema *"tolleranze costruttive"*, normato nel RE, si richiama l'attenzione alla Circolare prot. PG/2018/0410371 del 5 giugno 2018 *"Indicazioni applicative in merito: alle tolleranze costruttive, alla verifica dello stato legittimo degli edifici da demolire e ricostruire, alla sanatoria di immobili soggetti a vincolo paesaggistico e al divieto di modificare la Modulistica Unificata Edilizia regionale e di richiedere altra documentazione."*

Il Comune di Piacenza, con note acquisite al Prot. prov.le n. 28054 del 27.09.2018, n. 30866 del 19.10.2018, n. 31323 del 22.10.2018, n. 32880 del 02.11.2018, n. 1586 del 18.01.2019 e n. 3382 del 06.02.2019, ha trasmesso gli elaborati relativi alla Variante al RUE, comprensivi degli elaborati di ValSAT e della relativa Sintesi non Tecnica, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. n. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato da parte dell'Autorità competente (la Provincia di Piacenza).

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D. Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza ed il Comune medesimo.

Il Comune di Piacenza ha adottato la Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio con atto del Consiglio Comunale n. 25 del 10.09.2018. Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di valutazione ambientale della Variante al RUE sono pervenute n. 5 osservazioni, come di seguito riportato.

ELENCO OSSERVAZIONI PRESENTATE			
N. ORD.	PROT. E DATA	SOGGETTO RICHIEDENTE	DESCRIZIONE
1	prot. n. 135465/2018	Comune di Piacenza – Servizio infrastrutture e lavori pubblici	art. 26 delle Norme di RUE
2	prot. n. 142073/2018	IMMOBILIARE ROMA S.r.l.	art. 76 delle Norme di RUE
3	prot. n. 1307/2019	FOTI TOMMASO	art. 76 delle Norme di RUE
4	prot. n. 3980 del 11.01.2019	Soc. Orion Building S.r.l.	artt. 68 e 69 delle Norme di RUE
5	prot. n. 6700/2019	Comune di Piacenza – Servizio Pianificazione urbanistica ambientale	art. 76 delle Norme di RUE

Si evidenzia che, in generale, l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano negativi e significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e dall'art. 5 della L.R. 20/2000, poiché la Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio di Piacenza è stata assoggettata alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Il documento "*Valsat / Rapporto Ambientale*" è stato costruito sulla base dei contenuti

illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D. Lgs. 152/2006 e svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D. Lgs. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti della Variante al RUE e sugli impatti ambientali ad essa conseguenti, previste dall'art. 14 del D. Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state adeguatamente sviluppate nel processo di formazione, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e durante le fasi di deposito e partecipazione.

La prima fase della valutazione della Variante è stata effettuata sulla base delle risultanze del PSC, del suo Quadro Conoscitivo e della relativa ValSAT; essa ha condotto alla proposta di politiche e azioni da attuare con il Piano.

La valutazione si è concentrata sull'individuazione delle alternative di Piano, con particolare riferimento alla valutazione delle alternative di tipo localizzativo, al fine di fornire criteri sostenibili per la fase attuativa. Il processo valutativo ha provveduto alla definizione ed alla stima dell'insieme degli impatti derivanti dall'attuazione delle previsioni di RUE, confermando le valutazioni effettuate e le misure di mitigazione/compensazione ambientale definite nel Piano vigente.

A conclusione del processo valutativo, è stato confermato il piano di monitoraggio del vigente RUE, avente lo scopo di controllare gli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano sui sistemi ambientale e territoriale, tenendo conto dell'eventuale esigenza di aggiornare o rivedere le scelte stesse.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi della Variante al RUE, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge che la metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata si compone di alcune fasi che concorrono alla definizione dei contenuti della Variante e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del Piano stesso:

1. sintesi dello stato di fatto,
2. verifica di coerenza esterna,
3. alternative di piano,
4. verifica di coerenza interna,
5. monitoraggio.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità precedente, considerata la proposta di Variante al RUE, dato atto

che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente, nell'ambito del processo di formazione della Variante al RUE stessa, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle riserve da parte di questa Amministrazione (ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

Parere Motivato positivo
sulla Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di Piacenza
adottata con atto C.C. n. 25 del 10.09.2018
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale
(ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int.,

in quanto non si ravvisano rilevanti effetti significativi negativi sull'ambiente e sul territorio, a condizione che si tenga adeguatamente conto di quanto riportato nel seguito.

1. Occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale della Variante;
2. risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT della Variante al RUE e delle azioni di mitigazione/compensazione definite in riferimento alle azioni di Piano;
3. le valutazioni relative alla Variante al RUE in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti della stessa, anche in seguito all'accoglimento di eventuali osservazioni pervenute; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione;
4. si rammenta, infine, che con l'atto di approvazione della Variante al RUE il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante stessa e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 319/2019 del
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti
Locali ad oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON
CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI PIACENZA, ADOTTATA CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 10.9.2018. FORMULAZIONE
RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N.
20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E
SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai
sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 28/03/2019

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 26 del 28/03/2019

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali**

Oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI PIACENZA, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 10.9.2018. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 28/03/2019

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale